

MODELLI INTRASTAT
Riepilogo limiti 2026

Nuova soglia per gli acquisti intracomunitari di beni
(INTRA-2 bis)

Gentile Cliente,

la presente circolare riepiloga i **limiti di presentazione dei modelli Intrastat per l'anno 2026**, evidenziando in particolare la rilevante novità introdotta in materia di **acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA-2 bis)**.

Con Determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3 febbraio 2026, n. 84415, è stata significativamente innalzata la soglia che determina l'obbligo di presentazione mensile degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.

La nuova disciplina si applica agli elenchi riferiti alle operazioni di gennaio 2026, con scadenza 25 febbraio 2026.

👉 Nuova soglia per acquisti di beni: da € 350.000 a € 2.000.000

Dal **2026**, la presentazione mensile del modello **INTRA-2 bis** (acquisti intracomunitari di beni) è obbligatoria con cadenza mensile solo qualora:

l'ammontare degli **acquisti intracomunitari di beni** sia stato, in **almeno uno dei quattro trimestri precedenti, pari o superiore a € 2.000.000**.

In precedenza, il limite era fissato a € 350.000.

La verifica va effettuata su **trimestri mobili** e pertanto va aggiornata costantemente nel corso dell'anno.

👉 Effetti operativi

In assenza di superamento della soglia di € 2.000.000

- nessun obbligo di presentazione del modello INTRA-2 bis;
- l'esonero è totale (non è più prevista la periodicità trimestrale).

In caso di superamento della soglia di € 2.000.000

- obbligo di presentazione con cadenza mensile;
- adempimento con finalità esclusivamente statistiche.

👉 Cosa rileva ai fini del calcolo della soglia

Ai fini della verifica del limite di € 2.000.000 rilevano:

- gli **acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell'art. 38 del DL 331/1993**, in particolare quelli gestiti tramite documento **TD18** (integrazione acquisti intra-UE).

Non rilevano invece:

- operazioni gestite con documento **TD19**;
- forniture con installazione o montaggio in Italia (che non costituiscono acquisti intracomunitari in senso tecnico);

- operazioni escluse dall'art. 38, comma 5, DL 331/1993.

👉 Superamento della soglia in corso d'anno

Qualora la soglia di € 2.000.000 venga superata nel corso di un trimestre:

- l'obbligo di presentazione decorre dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato;
- i mesi precedenti restano esonerati.

Si tratta di una disciplina diversa rispetto a quella prevista per gli INTRA-1 relativi alle cessioni.

👉 Altri modelli INTRASTAT – Nessuna modifica

Restano invariate le soglie e le relative periodicità:

- **INTRA-2 quater** (servizi ricevuti): obbligo mensile ai soli fini statistici se superati € 100.000 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
- **INTRA-1 bis** (cessioni di beni): presentazione trimestrale se non superati € 50.000, mensile in caso di superamento;
- **INTRA-1 quater** (servizi resi): presentazione trimestrale se non superati € 50.000, mensile in caso di superamento.

La modifica riguarda esclusivamente gli acquisti di beni (INTRA-2 bis).

👉 Decorrenza

La nuova disciplina si applica agli elenchi relativi alle operazioni di **gennaio 2026**, con prima scadenza 25 febbraio 2026.

👉 Contribuenti in regime forfetario

Si ricorda che anche i contribuenti in regime forfetario possono essere tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT in presenza di operazioni intracomunitarie.

In particolare:

- in caso di **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE** (art. 7-ter DPR 633/72), è richiesta l'abilitazione al VIES e la presentazione del modello **INTRA-1 quater** (servizi resi), secondo la periodicità prevista (trimestrale o mensile in base alle soglie);
- in caso di **servizi ricevuti da soggetti stabiliti in altri Stati membri UE** si applicano le regole ordinarie previste per tali operazioni.
- le **cessioni di beni** verso clienti UE effettuate da contribuenti forfetari non costituiscono cessioni intracomunitarie ai fini IVA e, pertanto, non comportano la presentazione del modello INTRA-1 bis.

👉 **Impatto pratico e raccomandazioni operative**

La modifica comporta una rilevante semplificazione per la maggior parte delle imprese, che non saranno più tenute alla presentazione degli elenchi acquisti intra-UE, salvo il superamento della soglia di € 2.000.000.

Lo Studio sta verificando per ciascun cliente il rispetto del nuovo limite. Invitiamo in ogni caso a monitorare i volumi trimestrali e a segnalare eventuali operazioni che possano determinarne il superamento.

Per qualsiasi dubbio o necessità di approfondimento, siamo a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 19 febbraio 2026

Studio SGA